

Statistiche giudiziarie -Tabella delle categorie di reati individuate dal Gruppo di lavoro costituito dal C.S.M..

(Risoluzione del 4 luglio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 luglio 2001, ha adottato la seguente delibera:

Apremessi che:

- In una risoluzione approvata il 15 luglio 1998 il CSM affrontò l'annosa ed irrisolta questione delle statistiche giudiziarie, l'aprecondizione indispensabile non solo della organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia demandati al Ministro dall'art.110 della Costituzione, ma anche della acquisizione ed elaborazione di dati indispensabili, ai fini dello svolgimento e conoscenza dei compiti istituzionali del CSM. In materia di parere sul dimensionamento degli organici, di valutazione della produttività degli uffici e dei singoli magistrati (in caso di progressione in carriera, trasferimenti, nomine), di ripartizione dei magistrati tra i diversi settori di lavoro in ambito tabellare. Dopo aver messo in evidenza la generale inaffidabilità dei dati acquisiti attraverso le rilevazioni statistiche in uso, nonché il fatto che il gruppo di lavoro tra C.S.M., ISTAT e Ministero istituito su impulso di questo Consiglio... per giungere ad una banca dati comune, non è più stato convocato, la risoluzione affermò che l'unica prospettiva perseguibile è quella di un salto di qualità nel settore cui debbono dare un apporto tutti i soggetti interessati. Si deliberò così di elaborare i modelli per la rilevazione delle statistiche comparate, differenziati per tipologia di funzioni del magistrato, e di unificare il loro invio e la loro archiviazione e di sollecitare un'intesa con Ministero della Giustizia e ISTAT per istituire una banca dati comune e per unificare e omogeneizzare i sistemi di rilevazione delle statistiche giudiziarie.

- Fin dall'inizio della presente consiliatura venne conseguentemente (ri)costituito, per iniziativa del Vice Presidente del CSM e del Ministro della Giustizia un gruppo misto di lavoro, funzionalmente collegato con questa Commissione, composto e presieduto da componenti del Consiglio e esponenti del Ministero nelle sue varie articolazioni. Il gruppo si è da allora riunito in numerose occasioni, grazie soprattutto alla meritoria disponibilità dei rappresentanti ministeriali. Con delibera del 28 aprile 1999 il Consiglio, su proposta di questa Commissione, affidò ad alcuni magistrati dotati di particolare esperienza acquisita nei settori informatici e statistici e dell'organizzazione degli uffici e servizi il compito di contribuire alla realizzazione di un sistema di rilevazione dati tali da consentire la compiuta conoscenza della struttura e dell'organizzazione degli uffici giudiziari e la valutazione del lavoro dei magistrati ai fini propri dell'organo di autogoverno. Il successivo 22 dicembre il Consiglio deliberò di far propria la relazione presentata da detti magistrati sull'attività svolta e sui risultati ottenuti in materia civile.

- Il lavoro degli esperti - svolto sempre in seguito a successive proroghe dell'incarico da parte del Consiglio, sotto il controllo del Comitato di Presidenza, in coordinamento con questa Commissione e con il contributo del citato gruppo misto - è stato poi indirizzato verso la materia penale. Sono stati ricercati ed adottati, con successivi affinamenti ed adeguamenti, i criteri e la metodologia da seguire per consentire:

- a) che i moduli statistici predisposti dall'Ufficio Statistico del Ministero della Giustizia siano frazionabili per singolo magistrato e per sezione dell'Ufficio;
- b) che siano individuate le principali e più significative qualificazioni giuridiche dei reati e le loro aggregazioni, in modo, in particolare, da meglio individuare le materie specifiche, e quindi il relativo carico, dei gruppi di lavoro delle Procure (specificamente previsti in materia tabellare) delle DDA e delle singole sezioni;
- c) che siano rilevabili i dati relativi al numero degli imputati per scaglioni predeterminati (da 1 a 5, da 6 a 10, da 11 a 30, oltre 30);
- d) che sia rilevabile il tipo e il numero delle imputazioni per ciascun processo;
- e) che sia consentito porre in relazione i dati relativi alle qualificazioni giuridiche con quello del numero degli imputati e del numero delle imputazioni.

- Gli esperti sono così pervenuti - come è illustrato nelle relazioni 31 maggio, 27 settembre, 8 novembre 2000, 29 marzo, 9 e 22 maggio 2001 alla elaborazione:

1. della tabella delle categorie di reati (All. A). Tale tabella dovrà essere utilizzata in modo fisso e uniforme da tutti gli uffici giudiziari mediante il sistema RE.GE., in modo da consentire, una volta che l'operatore abbia inserito i dati relativi alla norma violata, di individuare automaticamente la categoria di appartenenza, senza alcun lavoro aggiuntivo per l'operatore e quindi anche con una maggiore certezza della correttezza del dato.

Inoltre, la stessa tabella dovrebbe essere inserita nel programma Valeri@ perché venga utilizzata dagli uffici giudiziari per l'individuazione delle competenze delle singole sezioni e dei singoli magistrati: solo in tal modo sarà possibile procedere a uniformi valutazioni e comparazioni.

La tabella è aggiornata alla data del 9 maggio 2001 ed è, pertanto, necessario assicurarne il costante aggiornamento. A ciò potrebbe provvedersi, ad esempio, con la costituzione di un gruppo di lavoro opportunamente costituito a livello centrale: sarebbe poi onere del sistema informatico RE.GE. distribuire a tutti gli uffici giudiziari gli aggiornamenti. Il gruppo di lavoro (o la struttura comunque costituita presso il Consiglio) dovrebbe essere delegata ad operare gli indispensabili aggiornamenti della tabella approvata ad una certa data, senza necessità di ulteriori delibere consiliari.

2. Della tabella dei reati di maggiore onerosità (All. B).

3. Di cinque fasce, che non comprendono i dati relativi alle misure di prevenzione antimafia la cui onerosità è ancorata a parametri peculiari (natura e quantità dei beni in sequestro), indicative del "peso" dei singoli procedimenti penali a seconda dell'impegno processuale che determinano (All. C). La rilevazione della attribuzione del procedimento ad una fascia di onerosità deve essere "dinamica", cioè corrispondente alla fase processuale in cui si trova il procedimento stesso: iscrizione della notizia di reato con i successivi aggiornamenti, richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, decreto di giudizio immediato, decreto che dispone il giudizio.

Va, infine, osservato:

S che è già possibile ottenere dal sistema RE.GE. l'estrazione dei dati riguardanti il lavoro del singolo magistrato e di quelli relativi all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nonché utilizzare tali dati all'interno del progetto Valeri@. relativamente al quale appare quindi necessario elaborare gli opportuni adattamenti del programma. I dati forniti dal Ministero dovranno anche essere valutati dal punto di vista tecnico-statistico per verificarne le modalità di informatizzazione e di elaborazione statistica e ciò congiuntamente con le specifiche strutture ministeriali (URSIA e Ufficio Statistico). In tal modo è stata già intrapresa la strada per la realizzazione di quanto suggerito dal gruppo di lavoro con la relazione del 31 maggio 2000, a proposito della frazionabilità dei moduli statistici per singolo magistrato e per sezioni dell'ufficio;

S che il lavoro compiuto è di analisi e di studio e che la concreta attuazione dei suoi risultati richiede l'intervento delle articolazioni ministeriali competenti, senza trascurare l'indispensabile coinvolgimento degli uffici giudiziari e del Foro;

delibera

l'approvazione della proposta formulata dal gruppo di esperti così come riportata in motivazione e delle tabelle allegate, fatte salve le necessarie successive ed urgenti elaborazioni, per quanto concerne tra l'altro l'inserimento delle procedure applicative delle misure di prevenzione, delle attività connesse alla esecuzione delle misure di condanna@

<u>VOCI</u>	<u>TITOLI</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
1	Delitti contro la personalità dello Stato	Artt.241-313 nonché ogni altro reato aggravato dalla fir terrorismo o di eversione art. 1 D.L.15 dicembre 1979 conv. con modif. in L.6 febbraio 1980 n.15.
2	Delitti contro la pubblica amministrazione	artt.314-360, esclusi gli artt.349 e 350 345, 352 depen.
3	Delitti contro l'amministrazione della giustizia	artt. 349, 361-393, 716 C.P.; art.64 C.P.C.
4	Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	artt. 401 - 413
5	Delitti contro l'ordine pubblico	artt.414,415,416,417,418,419,420,421 C.P.
6	Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso	art. 416 bis, 416 ter C.P.
7	Delitti di strage e genocidio	art.422 C.P.; L.9 ottobre 1967 n.962
8	Reati di comune pericolo (esclusa la strage)	Artt.423-452;artt.673,674,677,681C.P.; D.L.8 agosto 1994 n conv. in L.21 ottobre 1994 n.507, artt.1,3,4; L.7 dicembre n.818; L.21 novembre 2000 n. 353;
9	Reati di frode e falso	artt. 453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,467 c.p.; L. 19 aprile 1926 n. 475; L.4 novembre 1965 n.1213; dicembre 1989 n.401, art.1; L.4 gennaio 1968 n.15; L.7 ag 1990 n.241; L.28 novembre 1965 n.1329; D.P.R. 28 dicem 2000 n. 445
10	Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	Artt.499-518; R.D.L.22 aprile 1943 n.245; D.L.C.P.S.15 settem 1947 n.896; D.L.vo 24 febbraio 1997 n.89, artt. 1-4,7-10; . dicembre 2000 n. 422;
11	Reati contro la moralità pubblica e il buon costume, gioco e scommesse	artt.527, 528; artt. 718-719-720-721-722-723-726-727 C R.D.L.19 ottobre 1938 n.1933; L.12 dicembre 1960 n.1591; L aprile 1962 n.161; L.2 agosto 1982 n.528; L.13 dicembre 1 n.401
12	Delitti contro la famiglia	artt.556-574; L.22 maggio 1978 n.194
13	Delitti di omicidio volontario	artt.575, 578, 579
14	Reati di violenza contro la persona diversi dall'omicidio volontario	artt.580-588, 591-593, 728 C.P.
15	Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose	artt.589, 590 C.P.
16	Delitti contro l'onore	artt.594-599 C.P.
17	Delitti contro la personalità individuale	artt.600-604 C.P.
18	Delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie	artt.605-609 C.P.
19	Delitti in materia di libertà sessuale	artt.609 bis - 609 decies C.P.
20	Delitti contro la libertà morale	artt.610-613 C.P.
21	Delitti contro la inviolabilità del domicilio	artt.614-615 quinquies C.P.
22	Reati contro la inviolabilità dei segreti	artt.616-623 bis, 682-685 C.P.
23	Reati contro il patrimonio	artt.624-648 ter, esclusi 629 bis e 630;artt.707,708,709,712,71 C.P.; D.L.15 dicembre 1979 n.625 conv. in L.6 febbraio 198 n.15, art.13; L.23 dicembre 1986 n.898; D.L.3 maggio 1991 n.14 conv. in L.5 luglio 1991 n.197; D.L.8 giugno 1992 n.306 conv. L.7 agosto 1992 n.356;
24	Delitti di altre attività estorsive e di sequestro di persona a scopo di estorsione	artt. 629 bis e 630 C.P.; L.26 novembre 1985 n.718; D.L.3 gennaio 1991 n.8 conv. in L.15 marzo 1991 n.82;
25	Contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti connessi in stato di ebbrezza	artt.689-690-691 C.P.
26	Contravvenzioni concernenti l'attività sociale nella pubblica amministrazione	artt.731 C.P.

27	Tutela della riservatezza	art.734 bis C.P.; L.31 dicembre 1996 n.675
28	Animali	D.L.vo 27 gennaio 1992 n.116; L. 7 febbraio 1992 n.157;
29	Adozione e affidamento minori	L.4 maggio 1993 n.184
30	Alimenti e bevande	R.D. 8 ottobre 1931 n.1604; L.30 aprile 1962 n.283; L. 1963 n.441; L.14 luglio 1965 n.963; D.L. 18 giugno 1963 n.441; L.14 luglio 1965 n.963; D.L. 18 giugno 1963 conv in L.7 agosto 1986 n.462; D.L.vo 4 febbraio 1999 D.L.vo 17 marzo 1995 n.194; D.L.vo 30 dicembre 1999
31	Armi ed esplosivi	Artt. 678,679,680,695,696,697,698,699,700,701,703,704 ottobre 1967 n.895; L.6 luglio 1974 n.258; L.23 dicembre n.694; L.18 aprile 1975 n.110, L.22 maggio 1975 n.152, agosto 1977 n.533, art.5; L.9 luglio 1990 n.185; L.1 dicembre 1992 n.527; L.18 novembre 1995 n.496, artt.1-15; D.L.vo 2 gennaio 1997 n.7; L.29 ottobre 1997 n.1 dicembre 2000 n. 420;
32	Assicurazioni in genere	L.5 agosto 1982 n.576; L.9 gennaio 1991 n.20
33	Associazioni vietate	D.L.vo 14 febbraio 1948 n.43; L.20 giugno 1952 n.6 gennaio 1982 n.17;
34	Beni culturali e ambientali	733 C.P.; D.L.vo 29 ottobre 1999 n.490
35	Contravvenzioni contro l'ordine pubblico	artt. 650,651,652,653,655,656,657,658,659,660,661,668,671 C L.21 novembre 1967 n.1185; D.L.vo 25 gennaio 1992 n.74 L.12 luglio 1940 n.1199
36	Contributi non dovuti	
37	Discriminazione razziale	L.13 ottobre 1975 n.654; D.L.25 aprile 1993 n.122, conv. giugno 1993 n. 205
38	Ecologia	R.D.25 luglio 1904 n.523; R.D.11 dicembre 1933 n.17; dicembre 1991 n. 394; L.13 luglio 1966 n.615; L.16 aprile n.171; L.10 maggio 1976 n.319; D.L.30 dicembre 1981 conv. in L.5 marzo 1982 n.82; D.P.R.10 marzo 1982 D.P.R.23 agosto 1982 n.691; D.P.R.10 settembre 1982 L.31 dicembre 1982 n.979; L.26 aprile 1983 n.136; L.20 febbraio 1985 n.41; D.L.25 novembre 1985 n.667 conv. in L.24 giugno 1986 n.7; D.L.31 agosto 1987 n.361 conv. in L.29 ottobre n.441; D.P.R.24 maggio 1988 n.203; D.L.9 settembre 1988 conv. in L.9 novembre 1988 n.475; D.L.vo 25 gennaio n.130; D.L.vo 27 gennaio 1992 n.95; D.L.vo 27 gennaio n.97; D.L.vo 27 gennaio 1992 n.99; D.L.vo 27 gennaio n.100; D.L.vo 27 gennaio 1992 n.132; D.L.vo 27 gennaio n.133; L.7 febbraio 1992 n.150, artt.1-5 bis; L.28 febbraio n.220; D.L.vo 14 dicembre 1992 n.508; L.28 dicembre n.549; D.L.vo 5 febbraio 1997 n.22; D.L.vo 11 maggio n.152; D.L.vo 22 maggio 1999 n.209; D.L.vo 4 agosto n.372; D.L.vo 18 agosto 2000 n. 259;
39	Edilizia e urbanistica	art. 734 C.P.; L.5 novembre 1971 n.1986; L.2 febbraio 1974 L.23 gennaio 1977 n.10, L.5 agosto 1978 n.487, D.L.23 gennaio 1982 n.9, conv. in L.25 marzo 1982 n.94; D.L.23 aprile n.146 conv. in L.21 giugno 1985 n.238; L.5 febbraio 1992 n. L.23 dicembre 1994 n.724; L.23 dicembre 1996 n.662
40	Elezioni	D.P.R.30 marzo 1957 n.361; D.P.R. 16 maggio 1960 n. D.P.R. 20 marzo 1967 n.223; L.24 gennaio 1979 n.18, marzo 1996 n.81; L.19 dicembre 1993 n.515
41	Fallimento e procedure concorsuali in genere	R.D.16 marzo 1942 n.267, artt.1-32, 49-49-218-241
42	Finanziamento	D.L.vo 25 luglio 1998 n.236

- 43 Imposte
 D.L. 11 marzo 1958 n.50 conv. in L. 9 maggio 1958 n.202; L.2 marzo 1963 n.415; D.P.R.26 ottobre 1972 n.633; D.P.R.2 ottobre 1972 n.640; D.P.R.23 gennaio 1973 n.43; D.P.R.2 settembre 1973 n.602; L.2 maggio 1976 n.160; L.10 maggio 1977 n.249; D.P.R.6 ottobre 1978 n.627; D.L.10 luglio 1982 n.429 conv. in L. 7 agosto 1982 n.516; L.26 gennaio 1983 n.18; L.2 novembre 1983 n.649; D.L.29 dicembre 1983 n.746 conv. in L.27 febbraio 1984 n.17; D.L.26 novembre 1984 n.791 conv. in L.23 gennaio 1985 n.6; L.29 dicembre 1990 n.408; D.L.16 marzo 1991 n.83 conv. in L.15 maggio 1991 n.154; D.P.R.20 gennaio 1992 n.23; D.L.vo 26 ottobre 1995 n.504; D.L.vo 19 giugno 1997 n.218; D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74;
- 44 Istituti di credito e Intermediazione finanziaria
 D.L.8 aprile 1974 n.95 conv. in L.7 giugno 1974 n.216; D.P.R.31 marzo 1975 n.136; L.23 marzo 1983 n.77; L.17 maggio 1991 n.167, art.6; D.L.vo 25 gennaio 1992 n.84; D.L.vo 27 gennaio 1992 n.86; L.18 febbraio 1992 n.149; L.14 agosto 1993 n.344; D.L.vo 1 settembre 1993 n.385; L.25 gennaio 1994 n.85; L.7 marzo 1995 n.108; D.L.vo 23 luglio 1996 n.415; D.L.vo 24 febbraio 1998 n.58
- 45 Lavoro e Previdenza
 R.D.L. 13 novembre 1919 n.2205; R.D.12 maggio 1927 n.824; L.24 luglio 1930 n.1278; D.L.vo 1 marzo 1945 n.177; D.L.vo 9 novembre 1945 n.788; D.L.C.P. S.29 luglio 1947 n.804; D.L.vo 15 aprile 1948 n.538; L.29 aprile 1949 n.264; D.P.R.27 aprile 1955 n.547; L.9 novembre 1955 n.1122; D.P.R.7 gennaio 1956 n.164; D.P.R.19 marzo 1956 n.302; D.P.R.19 marzo 1956 n.303; D.P.R.20 marzo 1956 n.320; D.P.R.20 marzo 1956 n.321; D.P.R.20 marzo 1956 n.322; D.P.R.20 marzo 1956 n.323; D.P.R.9 aprile 1959 n.128; L.23 ottobre 1959 n.1369; L.21 luglio 1961 n.686; L.19 luglio 1961 n.706; L.5 marzo 1963 n.245; D.P.R.30 giugno 1965 n.1124; L.22 luglio 1966 n.613; L.2 aprile 1968 n.482; L.27 aprile 1968 n.488; L.17 ottobre 1967 n.977; D.L. 3 febbraio 1970 n.7, conv. in L.11 marzo 1970 n.83; L.20 maggio 1970 n.300; L.30 dicembre 1971 n.1204; L.2 febbraio 1973 n.12; L.18 dicembre 1973 n.877; L.23 aprile 1974 n.191; L.6 agosto 1975 n.427; L.9 dicembre 1977 n.903; D.P.R.24 maggio 1979 n.886; L.24 novembre 1981 n.689; D.P.R.10 settembre 1982 n.962; D.L.12 settembre 1983 n.463, conv. in L.11 novembre 1983 n.538; D.L.31 luglio 1987 n.317, conv. in L.3 ottobre 1987 n.398; L.10 aprile 1991 n.125; D.L.vo 15 agosto 1991 n.277; D.L.vo 25 gennaio 1992 n.77; D.L.vo 21 aprile 1993 n.124; L.22 febbraio 1994 n.146, art.35*; D.L.vo 19 settembre 1994 n.626; D.L.vo 19 dicembre 1994 n.758; D.L.23 febbraio 1995 n.41, conv. in L. 22 marzo 1995 n.85; D.L.vo 14 agosto 1996 n.493; D.L.vo 14 agosto 1996 n.494; D.L.vo 25 novembre 1996 n.524; D.L.vo 25 novembre 1996 n.645; L.23 dicembre 1996 n.662; D.L.23 marzo 1997 n.79, conv. in L.28 maggio 1997 n.140; L.24 giugno 1997 n.196; D.L.vo 27 luglio 1999 n.271; D.L.vo 27 luglio 1999 n.272; D.L.vo 17 agosto 1999 n.298; D.L.vo 26 novembre 1999 n.532; L. 8 marzo 2000 n. 53; L. 11 aprile 2000 n. 83; art. 8 D.Lvo 23 maggio 2000 n. 196; D.Lvo 18 agosto 2000 n. 262; L.23 dicembre 2000 n.388
 L.12 maggio 1995 n.210
- 46 Mercenari
 L.31 maggio 1965 n.576; L.22 maggio 1975 n.152, artt.18-24;
- 47 Misure di prevenzione anticorruzione e antiavversione
 D.L.6 settembre 1982 n.629 conv. in L.13 ottobre 1982 n.726
 L.13 settembre 1982 n.346; L.19 marzo 1990 n.55
 L.27 dicembre 1996 n.1423; L. 3 agosto 1998 n.327
- 48 Misure di prevenzione ordinaria

3

49	Monopolio tabacchi	L.17 luglio 1942 n.907, L.3 gennaio 1951 n.27, L.13 dicembre 1956 n.1409; L.9 novembre 1990 n.376; L.29 novembre 1994 n.428; L.18 gennaio 1994 n.50
50	Onorificenze	L.3 marzo 1951 n.178, art. 8
51	Partiti politici	L.2 maggio 1974 n.195; L.18 novembre 1981 n.659
52	Poste, telecomunicazioni e radiotelevisivi	R.D.8 febbraio 1923 n.1067, D.P.R.29 marzo 1973 n.156, aprile 1974 n.98; L.14 aprile 1975 n.103, L.6 agosto 1990 n.2 D.L.23 ottobre 1996 n.545 conv. in L.23 dicembre 1996 n.6 L.31 luglio 1997 n.249
53	Proprietà intellettuale	R.D.29 giugno 1939 n.127, L.22 aprile 1941 n.633; L. 18 agosto 2000 n. 248
54	Prostituzione	L.20 febbraio 1958 n.75
55	Reati militari	L.8 luglio 1998 n.230; codici penali militare di pace e guerra; D.P.R.14 febbraio 1964 n.237; L.3 giugno 1935 n.10; L.9 dicembre 1941 n.1383; L.24 dicembre 1975 n.898
56	Sanità in genere	art. 730 C.P.: R.D.27 luglio 1934 n.1265; L.26 giugno 1967 n.48 L.4 maggio 1990 n.107; D.L.vo 29 maggio 1991 n.178; L.1 novembre 1991 n.362; D.L.vo 27 gennaio 1992 n.119; L.1 febbraio 1992 n.175; D.L.vo 14 dicembre 1992 n.507; D.L.vo 1 dicembre 1992 n.538; D.L.30 dicembre 1992 n.541; D.L.vo 1 marzo 1993 n.91; D.L.vo 3 marzo 1993 n.92; D.L.vo 18 febbraio 1997 n.44; D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46; L.1 aprile 1999 n.9 D.Lvo 26 febbraio 2000 n.174; D.Lvo 26 maggio 2000 n.18 D.Lvo 8 settembre 2000 n.332; L.24 ottobre 2000 n.323; L. 1 dicembre 2000 n.376;
57	Sicurezza pubblica	R.D.18 giugno 1931 n.773; R.D.6 maggio 1940 n.635; L.2 maggio 1975 n.152; D.L.21 marzo 1978 n.59; L.13 dicembre 1989 n.401; L.1 aprile 1981 n.121
58	Società e consorzi	Cod. civ., artt.2621-2642
59	Sostanze, Preparati e Prodotti Pericolosi	R.D.9 gennaio 1927 n.147; L.21 marzo 1958 n.327; L.3 dicembre 1962 n.1860; D.L.26 ottobre 1970 n.745, conv. in L.11 dicembre 1970 n.1034; L.6 dicembre 1971 n.1083, L.2 febbraio 1973 n.7; D.P.R.21 luglio 1982 n.741, D.P.R.10 settembre 1982 n.904; L.10 marzo 1986 n.61; L.11 ottobre 1986 n.713; D.P.R.24 maggio 1988 n.216; D.P.R. 24 maggio 1988 n.223; D.L.vo 25 gennaio 1992 n.73; L.27 marzo 1992 n.257; D.L.vo 17 marzo 1995 n.115; D.P.R. 17 marzo 1995 n.230; D.L.vo 3 febbraio 1997 n.52; D.L.vo 16 luglio 1998 n.285; D.L.vo 17 agosto 1999 n.334, D.Lvo 26 maggio 2000 n. 187; D.Lvo 26 maggio 2000 n. 241;
60	Stampa	R.D.L.31 maggio 1946 n.561; L.8 febbraio 1948 n.47; L.17 luglio 1975 n.355; L.5 agosto 1981 n.416; L.25 febbraio 1987 n.57
61	Stupefacenti	D.P.R.9 ottobre 1990 n.309
62	Trasporti e Circolazione stradale	R.D.30 marzo 1942 n.327; D.Lvo 22 gennaio 1948 n.66; D.P.R. 4 luglio 1980 n.575; L.5 giugno 1962 n.616; L.10 maggio 1976 n.342; L.4 aprile 1977 n.135, L.24 luglio 1980 n.488; D.P.R. 11 luglio 1980 n.753; L.28 dicembre 1989 n.422; D.Lvo 30 aprile 1992 n.285;
63	Viute e mercato dell'oro	D.L.28 giugno 1990 n.167 conv. in L.4 agosto 1990 n.267; L.17 gennaio 2000 n.7
64	ALTRI REATI	

4

REATI E PROCEDURA APPLICATIVE DI MAGGIORE ONEROSITA' PROCESSUALEREATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

255 - 256 257 258	spionaggio
261 - 262 - 263	"
270	associazioni sovversive
270 bis	associazioni terroristiche eversive
276	attentato al Presidente
280	attentato per finalità terroristiche o di eversione
283	attentato contro la Costituzione
284	insurrezione armata
285	devastazione, strage etc. allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato
289	attentato contro organi costituzionali
289 bis	sequestro persona scopo terr. o eversivo
295	attentato contro capi di stato esteri
306	banda armata
314 - 316	peculato
317	concussione
319 - 321	corruzione
323	abuso d'ufficio
346	millantato credito
353	turbativa di incanti
374	frode processuale
416	associazione per delinquere
416 bis	associazione mafiosa
416 ter	scambio elettorale
419	devastazione e saccheggio
420	attentato ad impianti di pubblica utilità
422	strage
426	inondazione frana valanga
428	naufragio
430	disastro ferroviario
438	epidemia
439	avvelenamento acque e sostanze alimentari
453	falsificazione di monete, spidite e

	introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
575	omicidio
589	omicidio colposo, con esclusione di quelli derivanti da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ²
590.2. - 3	lesioni colpose
600 - 601 - 602 - 604	riduzione in schiavitù
600 bis e 600 ter	rispettivamente, prostituzione minorile e pornografia minorile
609 bis	violenza sessuale
609 quater	atti sessuali con minori
609 quinquies	corruzione minorenni
609 octies	violenza sessuale di gruppo
615 ter-quater-quinquies	reati informatici
628	rapina
629	estorsione
630	sequestro persona a scopo estorsione
640 bis	truffa per erogazioni pubbliche
643	circonvenzione di incapace
644	usura
644 bis	usura impropria
648 bis	riciclaggio
648 ter	impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

3 Legge 75/1958	sfruttamento della prostituzione
73-80 D.P.R. 309/90	produzione e traffico illecito di stupefacenti o psicotrope, aggravati ex art. 80 citato
74 D.P.R. 309/90	associazione per delinquere - stupefacenti
180 D. Lgs. 24.2.1998, n. 58	Abuso di informazioni privilegiate e agioffaggio su strumenti finanziari
291 bis e 291 quater DPR 43/73,	

² In alternativa all'inserimento dell'omicidio colposo, ritenuto impossibile a giudizio del relatore, si propone l'esclusione dalla lista del successivo reato previsto dall'art. 590 C.P.

introdotti da L.19.3.2001	contrabbando tabacchi lavorati esteri ed associazione per delinquere finalizzata a tale contrabbando
2, 3, 4 e 8 D. L.vo 10.3.2000,n.74	rispettivamente: dichiar. fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, mediante altri artifici, dichiar. infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti
2621/2631 codice civile	falso in bilancio ed altri reati in materia societaria
216 Legge Fallimentare	bancarotta fraudolenta
223 Legge fallimentare	fatti di bancarotta fraudolenta, commessi da persone diverse dal fallito
12 D. L.vo 25.7.98 n. 286	disposizioni contro le immigrazioni clandestine
2 L. 25.1.1982 n. 17	promozione, direzione, partecipazione etc. ad associazione segreta
2 ter Legge 575/1965 prevenzione antimafia - confisca	

all. C

- FASCIA 1 - procedimenti relativi a reati diversi da quelli dell'elenco dei reati di maggiore onerosità e con un numero di imputati non superiore a cinque ed un numero di imputazioni non superiore a cinque.
- FASCIA 2 - procedimenti relativi a reati diversi da quelli dell'elenco dei reati di maggiore onerosità e con un numero di imputati e/o di imputazioni superiore a cinque ma inferiore a dieci.
- FASCIA 3 - procedimenti relativi ai reati indicati nell'elenco dei reati di maggiore onerosità e con un numero di imputati e di imputazioni non superiore a cinque; procedimenti relativi a reati diversi da quelli dell'elenco e con un numero di imputati e/o di imputazioni superiore a dieci ma inferiore a trenta.
- FASCIA 4 - procedimenti relativi ai reati indicati nell'elenco dei reati di maggiore onerosità e con un numero di imputati e di imputazioni superiore a cinque ma non superiore a dieci; procedimenti relativi a reati diversi da quelli dell'elenco e con un numero di imputati e/o di imputazioni superiore a trenta.
- FASCIA 5 - procedimenti relativi ai reati indicati nell'elenco dei reati di maggiore onerosità e con un numero di imputati e di imputazioni superiore a dieci.